



Bruxelles, 31.10.2013  
COM(2013) 740 final

2013/0361 (APP)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### CONTESTO GENERALE

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (Tripartite Social Summit - TSS) è stato istituito dalla decisione 2003/174/CE del Consiglio del 6 marzo 2003, che ha formalizzato la prassi, affermatasi dal 1997, di tenere riunioni informali ad alto livello nel quadro della strategia europea per l'occupazione e, successivamente, della strategia di Lisbona. La Commissione ha proposto la decisione del 2003 al fine di istituzionalizzare la prassi della consultazione ad alto livello tra le istituzioni e le parti sociali dell'UE. La proposta intendeva sopprimere il precedente comitato permanente dell'occupazione, istituito nel 1970 e riformato nel 1999, che non si era dimostrato adeguato come sede di consultazione con le parti sociali a livello dell'UE, in particolare nella prospettiva dell'allargamento e, in quel momento, nella prospettiva di un'Unione a 27. Il mandato del comitato si era rivelato inoltre troppo limitato per dare alle parti sociali un ruolo nella strategia europea per l'occupazione e nella strategia economica e sociale integrata dell'UE delineate dal trattato di Amsterdam e dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000.

Fin dal 2003 il TSS si svolge come evento a parte rispetto alle riunioni del Consiglio europeo e ha raggiunto pienamente l'obiettivo di facilitare lo scambio di opinioni al più alto livello tra la Commissione, la presidenza dell'UE e le parti sociali dell'UE sull'occupazione e sugli aspetti sociali della strategia di Lisbona (dal 2010, e successivamente della strategia Europa 2020). Fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona le riunioni sono state copresiedute dalla presidenza del Consiglio e dal presidente della Commissione. La decisione del 2003 ha inoltre attribuito un ruolo alle due presidenze successive.

Nella sua comunicazione COM (2013) 690, del 2 ottobre 2013, sulla dimensione sociale dell'UEM, la Commissione ha annunciato che presenterà una proposta di revisione della decisione del Consiglio del 2003.

#### **PERCHÉ È NECESSARIO RIVEDERE LA DECISIONE?**

Il trattato di Lisbona ha determinato significative modifiche istituzionali, che giustificano la revisione della decisione del Consiglio del 2003:

- ha attribuito al Consiglio europeo il rango di istituzione e ha creato il ruolo di presidente del Consiglio europeo (art 15 del TUE);
- ha riconosciuto il ruolo del TSS nel quadro del dialogo sociale dell'UE (articolo 152 del TFUE);
- ha abrogato l'articolo 202 del TCE, base giuridica della decisione del 2003 (le funzioni del Consiglio figurano ora all'articolo 16 del TUE e i principi della comitatologia agli articoli 290 e 291 del TFUE).

A seguito della modifica istituzionale operata dal trattato di Lisbona volta a creare la funzione di presidente del Consiglio europeo, la decisione del Consiglio del 2003 che istituisce il vertice sociale trilaterale va modificata. Il ruolo e le responsabilità che la decisione del 2003 attribuiva alla presidenza del Consiglio a rotazione vanno trasferite al presidente del Consiglio europeo, recentemente istituito, per mantenere la coerenza logica tra il trattato e la struttura istituzionale del TSS.

Inoltre il quadro delle politiche di riferimento va rivisto, sostituendo la strategia Europa 2020 alla strategia di Lisbona e specificando con quali modalità il TSS per la crescita e l'occupazione contribuisce alla governance complessiva.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Data la base giuridica scelta (vedi sotto) non è richiesta la consultazione formale delle parti sociali, tuttavia le parti sociali europee a livello interprofessionale sono state consultate informalmente sugli aspetti principali della revisione. Vi è stato un ampio accordo su una revisione limitata di carattere tecnico che apporti i cambiamenti resi necessari dalle modifiche istituzionali determinate dal trattato di Lisbona.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### BASE GIURIDICA

La base giuridica per l'adozione della decisione del Consiglio è l'articolo 352 del TFUE.

### ASPETTI INTERISTITUZIONALI DELLA REVISIONE

Un aspetto specifico della revisione riguarda la rappresentanza del Consiglio. Nell'ambito dell'attuale configurazione del TSS partecipano alle riunioni la presidenza del Consiglio e le due presidenze successive.

Nello specifico, la prassi corrente, attuata a partire dal 2010, prevede che:

- gli inviti ufficiali sono firmati dal presidente del Consiglio europeo, dal presidente della Commissione e dal capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercita la presidenza dell'UE;
- la riunione è copresieduta dal presidente della Commissione e dal presidente del Consiglio europeo: il primo apre i lavori e il secondo presenta le conclusioni. Il capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercita la Presidenza prende la parola una volta nel corso della riunione;
- la presidenza del Consiglio e le due presidenze successive partecipano a livello di capi di Stato o di governo e di ministri del Lavoro.

Si potrebbe sostenere, alla luce di un'interpretazione letterale dell'articolo 15 del TUE, che la continuità della partecipazione del Consiglio dovrebbe essere assicurata dalla sola partecipazione del presidente del Consiglio europeo. Non sarebbe pertanto più necessaria la presenza delle tre presidenze successive.

Tuttavia, considerata l'esperienza positiva con tale configurazione fin dal 2010 e il consenso che essa ha raccolto la Commissione è a favore di una soluzione pragmatica che riprenda la prassi corrente. In questo senso la partecipazione delle tre presidenze successive a livello di capi di Stato o di governo e di ministri del Lavoro risulta ancora giustificata per garantire la continuità dei compiti del Consiglio sotto la responsabilità della presidenza a rotazione.

### FREQUENZA

La decisione del Consiglio attualmente in vigore dispone che il TSS si riunisca almeno una volta all'anno prima del Consiglio europeo di primavera. In pratica il TSS si è riunito due volte l'anno, con la partecipazione attiva delle presidenze a rotazione a partire dal 2003, prima delle sessioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo.

La Commissione ribadisce che ritiene positiva l'esperienza della prassi corrente e valuta che due riunioni del TSS all'anno rispondano all'esigenza di una concertazione ad alto livello tra le

istituzioni e le parti sociali dell'UE visibile ed efficiente. La revisione conferma la prassi delle riunioni del TSS prima delle sessioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

n.d.

#### **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

##### ARGOMENTI A FAVORE DI UNA REVISIONE LIMITATA/LEGGERA

La Commissione non intende in questa fase cogliere l'opportunità della presente revisione per modificare profondamente il funzionamento del vertice sociale trilaterale. Il vertice è sempre stato considerato dalle parti sociali un momento privilegiato di discussione, antecedente al Consiglio europeo di primavera e d'autunno, incentrato sui temi sociali e dell'occupazione al più alto livello, con la presenza dei capi di Stato e di governo e dei ministri del Lavoro e degli Affari sociali delle presidenze a rotazione. Esso offre inoltre ai rappresentanti delle istituzioni dell'UE che vi partecipano un'opportunità per ascoltare le opinioni e le proposte di entrambe le parti del dialogo sociale, opinioni che essi potranno riferire in seguito ai membri del Consiglio europeo.

La Commissione è favorevole a una proposta che adegui la decisione attualmente in vigore alle modifiche istituzionali determinate dal trattato di Lisbona, mantenendo nel contempo i risultati positivi dell'esperienza pratica maturata di recente nella conduzione del TSS. Sono inoltre introdotte alcune modifiche redazionali al fine di migliorare la qualità tecnica del testo. Ciò assicurerà un celere processo di revisione.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### **sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del TUE dispone che uno degli obiettivi dell'Unione europea è sviluppare un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale.
- (2) Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto della dimensione sociale, in particolare delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, in linea con l'articolo 9 del TFUE.
- (3) L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello e facilita il dialogo tra tali parti nel rispetto della loro autonomia, in linea con l'articolo 152 del TFUE.
- (4) Al fine di promuovere una concertazione ad alto livello con le parti sociali dell'UE sulla strategia complessiva definita nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, l'Unione ha istituito un vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione, riconosciuto ora dall'articolo 152 del TFUE quale parte integrante del dialogo sociale a livello dell'UE.
- (5) L'Unione e gli Stati membri sono impegnati a cooperare nell'ambito di una strategia integrata finalizzata a stimolare, nel decennio 2010-2020, il potenziale di crescita e di occupazione dell'UE, la strategia Europa 2020. Tale strategia mira a un maggiore coordinamento tra le politiche nazionali ed europee.
- (6) L'Unione ha riconosciuto la necessità di aumentare il coinvolgimento attivo e l'impegno delle parti sociali nella strategia Europa 2020 per dar loro modo di contribuire concretamente all'attuazione degli obiettivi della strategia.
- (7) Il regolamento 1175/2011 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche sottolinea che le parti sociali sono opportunamente coinvolte nel Semestre europeo sui

---

<sup>1</sup> GU C del... pag...

principali temi programmatici secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

- (8) Nelle conclusioni del 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha rilevato che la dimensione sociale dell'UEM dovrebbe essere rafforzata e ha sottolineato in questo contesto il ruolo fondamentale delle parti sociali e del dialogo sociale. Di conseguenza, la Commissione, nella sua comunicazione COM(2013)690, del 2 ottobre 2013, sulla dimensione sociale dell'UEM, ha affrontato la questione della promozione del dialogo sociale a livello nazionale e dell'Unione europea e ha annunciato una proposta di revisione della decisione del Consiglio del 2003.
- (9) Fin dalla sua istituzione con la decisione del Consiglio del 2003 il vertice sociale trilaterale ha svolto un ruolo chiave di sede di concertazione ad alto livello. Esso ha contribuito positivamente allo sviluppo del dialogo sociale a livello dell'UE nell'ambito della strategia di Lisbona durante il decennio 2000-2010 e nell'ambito dell'attuale strategia Europa 2020.
- (10) I compiti e la composizione del vertice sociale trilaterale vanno adattati per tener conto delle modifiche istituzionali determinate dal trattato di Lisbona, in particolare della creazione della funzione di Presidente del Consiglio europeo di cui all'articolo 15 del TUE.
- (11) La presente decisione non pregiudica l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi nazionali di relazioni industriali e dialogo sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

##### ***Funzione***

Il vertice trilaterale per la crescita e l'occupazione assicura, in conformità al trattato e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione, la concertazione continua tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali. Esso consentirà alle parti sociali a livello europeo di contribuire, nell'ambito del dialogo sociale, ai vari aspetti della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. A tal fine, esso si basa sui lavori e le discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono a monte nelle diverse sedi della concertazione sulle questioni economiche, sociali e relative all'occupazione.

#### *Articolo 2*

##### ***Composizione***

1. Il vertice è composto dal presidente del Consiglio europeo, dalla presidenza del Consiglio e dalle due presidenze successive, dalla Commissione e dalle parti sociali, rappresentate al più alto livello. Sono presenti i ministri delle tre presidenze e il commissario responsabili per il Lavoro e gli Affari sociali. In funzione dell'ordine del giorno potranno essere invitati a partecipare altri ministri delle tre presidenze e altri commissari.
2. I rappresentanti delle parti sociali sono ripartiti, tenendo conto della necessità di assicurare una partecipazione equilibrata di uomini e donne, in due delegazioni di pari consistenza numerica comprendenti rispettivamente dieci rappresentanti dei lavoratori e dieci rappresentanti dei datori di lavoro.
3. Ciascuna delegazione è composta di rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali europee che rappresentano interessi generali o interessi più

specifici del personale direttivo e manageriale e delle piccole e medie imprese a livello europeo.

Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), e quello della delegazione dei datori di lavoro dalla Confederazione delle imprese europee (BUSINESSEUROPE). La CES e BUSINESSEUROPE vigilano affinché nei loro contributi siano tenuti in debito conto i pareri delle organizzazioni specifiche e settoriali e, ove opportuno, includono rappresentanti di talune di queste organizzazioni nelle loro delegazioni.

### *Articolo 3* **Preparazione**

1. L'ordine del giorno del vertice è definito congiuntamente dal Consiglio, dalla Commissione e dalle organizzazioni interprofessionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che partecipano ai lavori. A questo fine si svolgono riunioni preparatorie tra i servizi del Consiglio, la Commissione, la CES e BUSINESSEUROPE.
2. I temi all'ordine del giorno formano oggetto di uno scambio di opinioni in sede di Consiglio nella configurazione "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori".
3. La Commissione assicura il segretariato del vertice. In particolare, il segretariato si occupa della tempestiva distribuzione dei documenti. Ai fini della preparazione e dell'organizzazione delle riunioni, il segretariato del vertice instaura i contatti appropriati con la CES e BUSINESSEUROPE, responsabili del coordinamento delle rispettive delegazioni.

### *Articolo 4* **Funzionamento**

1. Il vertice si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni si tengono prima delle riunioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo.
2. Il vertice è presieduto congiuntamente dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione.
3. Le riunioni del vertice sono convocate dai copresidenti su iniziativa degli stessi, previa consultazione con le parti sociali.

*Articolo 5*  
**Informazione**

I copresidenti elaborano una sintesi delle discussioni del vertice per informare le pertinenti configurazioni del Consiglio e il pubblico.

*Articolo 6*  
**Abrogazione**

La decisione 2003/174/CE è abrogata, con effetto dall'entrata in vigore della nuova decisione.

*Articolo 7*  
**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*